

Sentenza N. 509/04  
Reg. cont. N. 2526/04  
Cron. N. ....  
Rep. N. ....  
Oggetto N. ....

TRIBUNALE DI POTENZA  
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. 2526/02 R.G. il 24.12.02 e vertente tra

CARAMUTA MARIA ROSA, LAURINO ROSA, LICCIARDI MARIA, CALACE VITO, SINISGALLI ROCCO, LA POLLA ANTONIO, MARCHESE LUIGI, CORSINI ANGELO, SANTOLI LUCIA, RUSSILLO NICOLA, LANDI GIUSEPPE, VINCIGUERRA GIUSEPPE, AMBRICO EUFEMIA, BRINDISI GAETANO, GERMINO LUCIA, COLONNESE PAOLA, DI LUCCHIO PIERANGELA, MERCURIO GIUSEPPE, VENTURA GENNARO, CLAPS MASSIMO, SACCO MARIE JOSE', rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Iacovino e Salvatore Di Pardo, giusta mandato in calce al ricorso

RICORRENTI

e

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Potenza

RESISTENTE

Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 24.12.02 i ricorrenti sopra indicati, premesso di essere tutti dipendenti dell'Università degli Studi della Basilicata, inquadrati, in base alla previsione di cui all'art. 74 comma 3 del CCNL del 9.8.2000, nella categoria C, posizione economica C1, chiedevano dichiararsi il loro diritto alla partecipazione alle procedure selettive di cui all'art. 56 CCNL per il passaggio alla categoria C, posizione economica C2, dalle quali erano stati esclusi, ed alla percezione del relativo trattamento economico, unitamente agli accessori di legge. L'Università convenuta si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione dell'AGO, vertendo la presente controversia in tema di progressione orizzontale del personale dipendente. Com'è noto, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D.Lgs n. 80/98, la materia dei pubblici concorsi, dall'emanazione del bando fino all'approvazione della graduatoria, resta devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre è attribuita al giudice ordinario la materia inerente la costituzione e le vicende del rapporto di lavoro. Tuttavia, con sentenza n. 15403 del 15.10.2003, la Corte di Cassazione, ritenendo che "...l'accesso del personale dipendente ad un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso...", e modificando il proprio precedente indirizzo giurisprudenziale, enunciava il principio secondo cui alla giurisdizione amministrativa restano devoluti non solo i pubblici concorsi strumentali all'assunzione di personale esterno, ma anche quelli c.d. interni, ossia diretti a consentire il transito di personale già dipendente dalla P.A. in aree o fasce superiori. La S.C. è ritornata sulla questione con ordinanza n. 18886 del 10.12.2003, chiarendo che, tuttavia, sussiste in ogni caso la giurisdizione dell'AGO in materia di c.d. progressione orizzontale, ossia di semplice passaggio del personale già dipendente da un livello ad un altro, all'interno della medesima categoria di inquadramento, non comportando tale passaggio una novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, i ricorrenti richiedono appunto dichiararsi il loro diritto di partecipare alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva al fine di poter transitare, fermo restando il loro inquadramento nella categoria C, alla posizione economica C2, posizione immediatamente superiore a quella del loro attuale inquadramento, ossia la posizione economica C1: da ciò consegue, che sulla base del sopra richiamato insegnamento della S.C., sussiste nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario.

Nel merito, si osserva che la pretesa dei ricorrenti è fondata sulle previsioni di cui all'art. 56 del CCNL del 9.8.2000, che testualmente, al comma 2, recita: "...nell'ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi...sulla base dei criteri generali di cui all'art. 59. Ai fini della partecipazione a detti meccanismi selettivi gli

interessati debbono aver maturato 3 anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore". Con la domanda in oggetto si contesta l'operato dell'amministrazione che, richiamando le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 59 CCNL nella parte in cui demanda alla successiva contrattazione integrativa l'individuazione dei criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche, ha di fatto dato integrale applicazione alle statuizioni di cui all'art. 7 del contratto integrativo del 19.6.2001, che limita il numero dei dipendenti cui sono riservate le progressioni economiche orizzontali a quelli che, appartenenti alle categorie B,C, e D, non siano stati beneficiari (come i ricorrenti) degli automatismi di cui ai commi 3,4,e 5 dell'art. 74 CCNL. In altre parole, la contrattazione collettiva esclude dalla possibilità di partecipazione alle selezioni finalizzate alle progressioni economiche orizzontali i dipendenti, già inquadrati nella V qualifica funzionale, che, in base al comma 3 art. 74 CCNL, con la nuova contrattazione collettiva sono stati automaticamente inquadrati nella categoria C, alla posizione economica C1.

Occorre premettere che nella presente controversia le circostanze di fatto (ossia l'inquadramento dei ricorrenti in categoria C ai sensi del richiamato art. 74 CCNL, ed il possesso da parte di questi ultimi di una anzianità non inferiore a tre anni nella posizione economica e nella ex qualifica funzionale di provenienza immediatamente inferiore a quella oggetto di progressione) non sono in alcun modo contestate dall'Università resistente e possono pertanto ritenersi pacifiche tra le parti, con la conseguenza che si è anche reso superfluo, stante la assoluta non contestazione di parte resistente, l'espletamento di attività istruttoria diretta a dimostrare gli elementi fattuali che sono posti a base della pretesa dei ricorrenti.

Punto nodale per la decisione del presente giudizio è la questione meramente interpretativa attinente al rapporto tra la contrattazione collettiva nazionale e la successiva contrattazione integrativa; ed in particolare è necessario verificare se la contrattazione integrativa possa o meno individuare ed introdurre, nell'ambito della delega conferitale dalla contrattazione collettiva nazionale, dei requisiti di individuazione del personale legittimato a partecipare alle procedure selettive interne ai fini della progressione economica o se debba, al contrario, limitarsi alla previsione di quei soli criteri

generali relativi alla valutazione del personale (e non anche alla individuazione dello stesso) da ammettere alle procedure in oggetto.

I rapporti tra la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione integrativa sono chiaramente delineati e definiti dall'art. 40 D. Lgs. N. 165/2001, nella parte in cui prevede che: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate". La norma sopra citata delinea, quindi, un vero e proprio criterio di gerarchia delle fonti tra i due distinti livelli di contrattazione collettiva, sancendo espressamente la nullità delle clausole patrizie stipulate in sede decentrata in caso di difformità con le previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali. E' da questo punto di vista che occorre inquadrare la questione, e verificare se le previsioni del contratto integrativo del 19.6.2001 siano conformi alle previsioni del CCNL del 9.8.2000 e se non travalichino, in qualche modo, i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

L'art. 56 del CCNL individua, ai fini della partecipazione alle procedure selettive interne per il passaggio alle posizioni economiche immediatamente superiori, un unico requisito che necessariamente deve risultare in possesso dei candidati, ossia quello di una anzianità non inferiore ai tre anni nella posizione economica immediatamente inferiore. Il comma 6 del predetto articolo pone poi un limite ai suddetti transiti, limite quantitativo in relazione al numero dei passaggi che possono essere disposti, rappresentato dalla disponibilità delle risorse. La difesa svolta dall'Università resistente su questo punto non appare condivisibile. Se da un lato è vero, infatti, che l'art. 56 non prevede l'indiscriminata estensione del diritto alla progressione orizzontale in favore di tutto il personal inquadrato in una determinata categoria, in quanto contempla un limite numerico in relazione alla disponibilità delle risorse, è

pur vero, d'altro canto, che i ricorrenti risultano essere stati esclusi dalle selezioni in oggetto in base all'art. 7 della contrattazione integrativa, in quanto già beneficiari degli automatismi di cui all'art. 74 CCNL, e non già in considerazione della disponibilità delle risorse. Ciò posto in relazione ai limiti posti dall'art. 56 CCNL ed ai requisiti dalla stessa norma considerati necessari per l'accesso alle procedure selettive, si deve osservare che, ai fini della decisione del presente giudizio, non rilevano i limiti quantitativi sopra richiamati, perché gli stessi non sono stati posti a base del provvedimento di esclusione adottato nei confronti dei ricorrenti, ma soltanto i criteri generali di cui all'art. 59 CCNL, ed è proprio su questo punto che occorre verificare la legittimità delle clausole contenute nell'accordo integrativo rispetto al contratto collettivo nazionale. Il primo comma dell'art. 59 CCNL così recita testualmente: "I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria sono oggetto di contrattazione collettiva. Ove questa non venga conclusa entro 60 giorni - prorogabili di ulteriori 30 giorni - dalla data di entrata in vigore del presente CCNL si applicano i criteri generali di cui ai commi successivi...". Dalla lettura di questo articolo si possono desumere due considerazioni essenziali in vista della decisione del presente giudizio, in relazione alla validità delle statuizioni di cui alla contrattazione integrativa. In primo luogo, si osserva che la stipula dell'accordo integrativo del 19.6.2001 non è stata effettuata nel rispetto del termine espressamente e categoricamente previsto nel CCNL, ma a quasi un anno di distanza dall'entrata in vigore del predetto, dovendosi considerare il termine nello stesso contemplato come assolutamente perentorio, tanto che le parti sociali hanno avvertito la necessità di indicare, in caso di mancato raggiungimento degli accordi in sede decentrata entro un lasso di tempo specificamente individuato, dei criteri di ordine generale cui in ogni caso attenersi in relazione alle procedure selettive in oggetto. Da ciò consegue che, sotto un primo aspetto, non può trovare applicazione, nel caso di specie, l'accordo integrativo del 19.6.2001, stipulato in violazione del termine di cui all'art. 59 comma 1 CCNL. Ma le previsioni di cui all'art. 7 del contratto integrativo si appalesano illegittime anche sotto altro punto di vista, di ordine sostanziale, in quanto esulanti dai limiti specificamente imposti



dalla contrattazione collettiva nazionale. I criteri generali la cui individuazione l'art. 59 demanda alla contrattazione integrativa sono criteri necessariamente relativi alla valutazione dei candidati ammessi alle selezioni, non anche alla individuazione dei candidati legittimati a partecipare alle selezioni stesse (i criteri di individuazione dei candidati sono, infatti, chiaramente contenuti nel più volte citato art. 56, comma 2, che sicuramente estende il diritto a partecipare alle selezioni a tutto il personale inquadrato in una determinata categoria che sia in possesso di un'anzianità non inferiore ai tre anni nella posizione economica immediatamente inferiore). E del resto, che si sia demandato alla successiva contrattazione integrativa soltanto la individuazione di criteri generali in ordine alla valutazione dei candidati emerge con estrema chiarezza dalla lettura dei successivi passaggi dell'art. 59 che individuano dei criteri generali da adottare in caso di mancato raggiungimento degli accordi decentrati di cui al precedente comma 1, denominati "indicatori ponderati", ed aventi ad oggetto esclusivamente la valutazione delle qualità delle prestazioni individuali, dei titoli culturali e professionali, dell'anzianità di servizio, ecc. dei singoli candidati. L'accordo integrativo del 19.6.2001, che pone per l'accesso alle procedure selettive in oggetto delle limitazioni non contemplate nel CCNL in ordine alla individuazione non già dei criteri generali di valutazione dei candidati, ma del personale legittimato ad accedere alle procedure medesime, si pone, pertanto, in evidente contrasto con la contrattazione collettiva nazionale, in quanto, da un lato, adottato ben oltre il termine previsto dal comma 1 dell'art. 59, e, dall'altro, contenente delle statuizioni che vanno sicuramente oltre i limiti imposti dal CCNL. Da ciò consegue, che, ai sensi dell'art. 40 D. Lgs. 165/2001, trattandosi di clausole adottate in violazione dei vincoli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e come tali difformi dalle previsioni di quest'ultima, le statuizioni di cui all'art. 7 del contratto integrativo del 19.6.2001 devono essere considerate nulle e non possono essere applicate. Venuto così meno il limite imposto dall'art. 7 dell'accordo integrativo relativamente ai soggetti beneficiari degli automatismi di cui all'art. 74 CCNL, l'unica norma applicabile ai fini della individuazione dei candidato legittimati ad accedere alle selezioni in oggetto resta l'art. 56 CCNL, con i requisiti di anzianità

espressamente contemplati. Essendo i ricorrenti in possesso della richiesta anzianità (la circostanza, come si è detto, è da ritenersi pacifica tra le parti), in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato il diritto degli stessi a partecipare alle procedure selettive in oggetto ai sensi dell'art. 56 CCNL, ed a percepire il trattamento economico corrispondente alla categoria C, posizione economica C2, a far data dal 9.8.2000 o dalla diversa data di maturazione dei tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza, oltre agli accessori di legge.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CARAMUTA MARIA ROSA, LAURINO ROSA, LICCIARDI MARIA, CALACE VITO, SINISGALLI ROCCO, LA POLLA ANTONIO, MARCHESE LUIGI, CORSINI ANGELO, SANTOLI LUCIA, RUSSILLO NICOLA, LANDI GIUSEPPE, VINCIGUERRA GIUSEPPE, AMBRICO EUFEMIA, BRINDISI GAETANO, GERMINO LUCIA, COLONNESE PAOLA, DI LUCCHIO PIERANGELA, MERCURIO GIUSEPPE, VENTURA GENNARO, CLAPS MASSIMO, SACCO MARIE JOSE' con ricorso del 24.12.02 nei confronti dell'Università degli Studi di Basilicata, in persona del Rettore pro tempore, così provvede:

- 1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti di partecipare alle procedure selettive per le progressioni orizzontali di cui all'art. 56 CCNL, per il conseguimento della categoria C, posizione economica C2, ed ordina all'Università degli studi di Basilicata, in persona del Rettore pro tempore, di ammettere i ricorrenti alla procedura selettiva in oggetto;
- 2) condanna l'Università resistente, in persona del Rettore pro tempore, a corrispondere in favore dei ricorrenti il trattamento economico corrispondente alla categoria C, posizione economica C2, a far data dal 9.8.2000 o dalla diversa data di maturazione dei tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza, oltre agli accessori di legge;---
- 3) condanna l'Università degli studi della Basilicata, in persona del Rettore pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.639,09, di cui euro 242.73 per esborsi, comprensivi di rimborso forfetario, euro 588.76 per diritti ed euro 1.807,60, in favore dell'avv. Vincenzo Iacovino, per dichiarato

anticipo.

Potenza, 26.3.2004

Il Giudice  
dr.ssa *Andriana Tagliarini*

Depositato in Cancelleria :  
oggi 30 MAR 2004

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
*Maria Grazia Tagarelli*